



**COMUNE di CARMIANO**  
**Provincia di Lecce**

**Convenzione per conferimento incarico di medico competente  
con le incombenze di cui al D.Lgs. n. 81/08, per il Comune di  
Carmiano per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_**

(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - art. 2 comma 1 lett. h)

L'anno duemilaventii il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella Residenza Municipale di Carmiano, tra il Comune di Carmiano, rappresentato dall'ing. \_\_\_\_\_ in qualità di Responsabile del Settore V giusto decreto della Comm. Str. coi poteri del Sindaco n. 27 del 30/04/2020 e il Dr. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

Vista la determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, con la quale si è stabilito di stipulare, all'esito della selezione avviata con determinazione n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_, contratto di collaborazione occasionale regolante i rapporti tra il Comune di Carmiano e il Dr. \_\_\_\_\_, sulla base dello schema approvato con la precitata deliberazione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**

Il presente disciplinare è finalizzato ad ottemperare ai compiti e agli adempimenti previsti in materia di "Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di salute, igiene, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, in seguito anche solo semplicemente Testo Unico, o T.U.)

**ART. 2**

L'incarico è subordinato alle condizioni della presente convenzione, è affidato dall'Amministrazione e dal professionista è accettato in solido.

**ART. 3**

Il Dott. \_\_\_\_\_, nella qualità di Medico Competente assume i seguenti obblighi:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi

- risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. L.gs 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
  - e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
  - f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  - h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica del lavoratori;
  - i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
  - j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
  - k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di conferimento dell'incarico.

#### **ART. 4**

L'Ente si impegna a fornire i locali e lo strumentario minimo ove potere eseguire le visite mediche ed ove tenere secondo la normativa di legge vigente gli atti relativi ai singoli lavoratori.

Qualora l'Ente non possa provvedere a fornire i locali, il professionista provvederà a sua cura e spese a reperire idoneo studio medico sito in Carmiano ove effettuare le visite, fermo restando l'obbligo a carico del Comune di mettere a disposizione idoneo luogo ove custodire secondo la normativa di legge vigente gli atti relativi ai singoli lavoratori

#### **ART. 5**

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro, con preferenza per quelli convenzionati con il SSN.

#### **ART. 6**

Il medico competente è tenuto a presentare con cadenza trimestrale idonea relazione sull'attività svolta.

#### **ART. 7**

Le spettanze per le prestazioni del professionista verranno regolate sulla base di un compenso annuale di € 3.000,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, da liquidare con cadenza trimestrale previa acquisizione della relazione di cui al precedente art. 6 e previa acquisizione di regolare fattura elettronica inviata al codice univoco SDI QK1I6J;

**ART. 8**

La durata del presente disciplinare è stabilita in anni 2 (due) a decorrere dal \_\_\_\_\_.

**ART. 9**

Il recesso dell'incarico da parte del Medico Competente nell'espletamento dell'incarico comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. Ove il recesso dell'incarico fosse dovuto a gravi e comprovabili cause di forza maggiore, sarà corrisposto al professionista quota-parte dell'onorario lordo per prestazione parziale (in misura proporzionale alla percentuale di prestazione effettivamente svolta in rapporto al compenso annuo stabilito).

**ART. 10**

Tutte le controversie che possano insorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite al Giudice ordinario. Il Foro territorialmente competente è quello di Lecce.

**ART. 11**

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente in materia e al contenuto del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Carmiano, addì \_\_\_\_\_

Il Professionista

Il Datore di Lavoro